Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 23 aprile 1924** — **Numero 96**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1924, n. 494.

Proroga di termini per facoltà e provvedimenti vari emanati in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 318;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 novembre 1918, n. 1857;

Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;

Visto il R. decreto 10 marzo 1921, n. 227;

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1178;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La facoltà accordata al Governo con l'art. 2 (disposizioni preliminari) del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogata fino al 31 dicembre 1923, con l'art. 6 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, è prorogata sino al 31 dicembre 1928.

Art. 2.

Sono prorogati al 31 dicembre 1928:

a) il termine stabilito dall'articolo 63 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogato fino al 31 dicembre 1923 col R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, per le alienazioni di aree agli enti morali a condizioni di favore od anche gratuitamente:

b) i termini stabiliti dal 2° comma dell'articolo 73 e dal 1° comma dell'articolo 74 dello stesso testo unico, già prorogati sino al 31 dicembre 1923 con R. decreto 10 marzo 1921, n. 227, per occupazioni di suoli sui quali sorgono le baracche, costruite in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907;

c) i termini di cui agli articoli 118 e 120 del suddetto testo unico, già prorogati sino al 31 dicembre 1923 con R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, per l'esecuzione dei piani regolatori dei Comuni indicati nella tabella n. 1, allegata al testo unico medesimo, e per le espropriazioni per l'attuazione del piano regolatore di Messina;

d) il termine di cui all'articolo 173 del predetto testo unico, relativo alla procedura di espropriazione già prorogato al 31 dicembre 1923, con il citato R. decreto 3 maggio 1920, n. 545.

Art. 3.

Nella tabella n. 2, allegata al testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, all'indicazione del comune di Salina è sostituita quella dei comuni di Leni, Malfa e Santa Marina.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 *aprile* 1924.
Atti del Governo, registro 223, *foglio* 113. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 495.

Sistemazione dei servizi e del personale della Direzione generale delle carceri e dei riformatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 8, ultimo comma del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2572;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, annotazione (*A*) alla tabella n. 16, gruppo *C*, dell'allegato *D*, e annotazione (*B*) alla tabella n. 16 dell'allegato IV;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere all'attuazione delle norme riguardanti i servizi e i limiti numerici del personale nella Direzione generale delle carceri non che la necessità di provvedere ai detti servizi anche con personale tecnico proveniente dall'Amministrazione carceraria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale delle carceri e dei riformatori è costituita di tre divisioni, e i servizi relativi sono raggruppati nel modo seguente:

Divisione I. — Personale dell'Amministrazione carceraria e dei riformatori — Riformatori;

Divisione II. — Fabbricati e mantenimento;

Divisione III. — Detenuti e condannati — Lavoro e industrie carcerarie.

Il numero dei posti di capo divisione, capo sezione e segretario è rispettivamente fissato in 3, 7 e 13, dei quali ultimi sei primi segretari e gli altri segretari.

Art. 2.

Il numero dei posti nel ruolo del personale d'ordine per il servizio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori è definitivamente stabilito in 23, e ripartito fra i diversi gradi nel modo seguente:

Archivisti capi	N. 1
Primi archivisti	» 4
Archivisti	» 6
Applicati	» 10
Alunni d'ordine	» 2

Nella prima attuazione del presente decreto gli anzidetti posti potranno essere conferiti a funzionari appartenenti al ruolo provinciale dell'Amministrazione carceraria, che si trovino nelle condizioni prescritte per conseguirli, e che ne abbiano fatto o ne facciano domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Il numero dei posti nel ruolo del personale subalterno per il servizio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori è stabilito definitivamente in 13 e ripartito fra i diversi gradi nel modo seguente:

Uscieri capi	N. 5
Uscieri	» 6
Inservienti	» 2

Nella prima attuazione del presente decreto gli anzidetti posti potranno essere conferiti ad agenti subalterni appartenenti al ruolo del Ministero dell'interno che prestavano servizio presso la Direzione generale delle carceri e dei riformatori al momento del passaggio dei servizi da essa dipendenti al Ministero della giustizia, purchè si trovino nelle condizioni per conseguire la rispettiva nomina, e ne abbiano fatta o ne facciano istanza entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero predetto.

Art. 4.

Con decreto del Nostro Ministro proponente possono essere temporaneamente, e fino all'attuazione della riforma degli ordinamenti carcerari, destinati alla Direzione generale delle carceri e dei riformatori pei servizi speciali e senza aumento dei posti di ruolo stabiliti con il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, funzionari ed agenti dell'Amministrazione carceraria in numero rispettivamente non superiore a 30 ed a 50, i quali continueranno, a tutti gli effetti, a far parte dei ruoli a cui appartengono.

I magistrati attualmente addetti alla suindicata Direzione generale possono, a tutti gli effetti, essere inclusi nel ruolo dei magistrati trattenuti al Ministero. Le disposizioni relative sono date con decreto Reale.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 101. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1924, n. 496.
Validità della firma del liquidatore del Credito fondiario nazionale in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 527, che contiene disposizioni per la legalizzazione della firma del liquidatore del « Credito fondiario nazionale » di Palermo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti privati di consenso rilasciati dal liquidatore del « Credito fondiario nazionale » con sede in Palermo, sciolto e messo in liquidazione con R. decreto 16 dicembre 1915, n. 1859, per la cancellazione delle ipoteche iscritte contro i soci del detto Ente ed a favore dell'Ente stesso presso qualunque ufficio di conservazione delle ipoteche nel Regno sono validi purchè la firma del liquidatore stesso sia soltanto legalizzata dal presidente del Tribunale civile e penale di Palermo. Tale legalizzazione tiene luogo della autenticazione da parte del notaio richiesta dagli articoli 1989 e 2033 del Codice civile.

Il presidente del tribunale di Palermo legalizzerà la firma apposta dal liquidatore ai menzionati atti di consenso con esenzione dalla tassa per concessioni governative.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 102. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1924, n. 490.
Approvazione della Convenzione stipulata in Parigi il 23 novembre 1923 fra l'Italia ed altri Stati per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia da sudditi degli Stati stessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la Convenzione stipulata in Parigi il 23 novembre 1923 fra l'Italia, la Francia, il Giappone, la Gran Bretagna e la Romania per la valutazione e la riparazione dei danni subiti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al Trattato di pace con la Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 99. — GRANATA.

Convention relative à l'évaluation et à la réparation des dommages subis en Turquie par les ressortissants des Puissances contractantes et Protocole signés à Paris le 23 novembre 1923.

L'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon et la Roumanie désireux d'affecter à la réparation des dommages subis par leurs ressortissants les sommes rendues disponibles en vertu du Traité de paix avec la Turquie signé à Lausanne le 24 juillet 1923.

Ont résolu de conclure une Convention à cette fin et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et des territoires Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes:

Le Très Honorable Robert Offley Ashburton, Marquis de Crewe, K. G. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique à Paris;

Le Président de la République Française:

M. le Général de Division Maurice Pellé, Ambassadeur de France, Haut-Commissaire de la République en Orient, Grand Officier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. le Baron Camillo Romano-Avezzana, Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Paris;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

M. Kentaro Otchiai, Jusammi, Première classe de l'Ordre du Soleil Levant, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Rome;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

. . . .

Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Les Puissances contractantes conviennent d'affecter en commun à la réparation des dommages subis par leurs ressortissants:

1° Les sommes en or visées à l'article 58 du Traité de Lausanne;

2° Les Bons du Trésor 5 % 1911, du montant nominal de 846,100 livres sterling, que le Gouvernement Britannique consent à affecter à la réparation desdits dommages.

Ce fonds sera administré par la Commission prévue à l'article 2 de la présente Convention.

Art. 2.

Une Commission dénommée « Commission d'Evaluation » sera instituée dans un délai d'un mois après la mise en vigueur du Traité avec la Turquie pour évaluer les dommages ci-après définis subis par les ressortissants des Puissances contractantes.

Art. 3.

Cette Commission se composera de trois membres nommés respectivement par les Gouvernements de France, de Grande-Bretagne et d'Italie. Dans le cas où le dommage intéresserait un ressortissant d'un autre Gouvernement contractant, il serait adjoint à la Commission pour l'évaluation de ce dommage un membre additionnel nommé par ce Gouvernement. En cas d'égalité de voix, celle du Président sera prépondérante.

Art. 4.

La Commission établira sa procédure, dans les termes assurant le prompt règlement des dommages.

La Présidence sera tenue successivement par les représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Italie.

Les décisions seront prises à la majorité des voix.

Les décisions de la Commission seront sans appel.

Le budget de la Commission et de son personnel sera soumis à l'approbation des Gouvernements de France, de Grande-Bretagne et d'Italie.

Les dépenses de la Commission seront prélevées sur le fonds des réparations.

Art. 5.

Les demandes des intéressés devront être introduites dans le délai d'une année à dater de la mise en vigueur du Traité de Lausanne.

Art. 6.

1° La Commission devra évaluer et indemniser dans les conditions prévues à la présente Convention les dommages ci-après définis:

a) Les dommages directs (autres que ceux visés au paragraphe 2° de cet article) subis sur les territoires qui étaient ottomans au 1er août 1914 ou sur mer par les ressortissants des Puissances contractantes, dans leurs personnes ou dans leurs biens, pendant la période comprise entre le 1er août 1914 et la mise en vigueur du traité avec la Turquie par suite de tout acte ou négligence du Gouvernement Turc, y compris les dommages résultant de mesures de réquisition, de séquestre ou de confiscation, ainsi que les dommages directs subis sur les même territoires par lesdits ressortissants pendant la même période par suite de tous faits de guerre quel qu'en soit l'auteur.

b) Les dommages directs causés par l'incendie de Smyrne aux biens et propriétés des ressortissants des Puissances contractantes.

La Commission aura pouvoir de déduire de l'indemnité attribuée à ce titre les sommes que le réclamant aurait obtenues par ailleurs; elle aura également pouvoir d'écarter les réclamations au cas où elle estimerait que le réclamant n'a pas fait toute diligence utile pour obtenir une indemnité à laquelle il aurait eu droit par d'autres voies.

c) Les dommages visés aux alinéas *a*) et *b*) qui ont été subis par les protégés des Puissances contractantes dont la patente de protection ressort à une date antérieure au 1er août 1914.

d) Les dommages visés aux alinéas *a*) et *b*) qui ont été subis sur les territoires restés turcs à la date de la mise en vigueur du Traité de Lausanne par les Sociétés Ottomanes dans lesquelles les ressortissants des Puissances contractantes avaient un intérêt prépondérant au 1er août 1914.

La Commission tiendra compte des avantages d'ordre économique accordés à ces Sociétés par le Gouvernement Turc en raison des dommages subis par elles. La valeur desdits avantages devra être évaluée en espèces et sera déduite du montant revenant aux Sociétés en vertu de la présente convention. En aucun cas, la totalité des indemnités à payer à ces Sociétés ne pourra excéder la valeur nominale des Bons du Trésor visés au paragraphe 2° de l'article 1er.

2° Seront hors de la compétence de la Commission et non indemnisés par elle:

a) Les dommages indirects, y compris la privation de jouissance et le manque à gagner.

b) Les réclamations relatives aux sommes à payer par le Gouvernement Hellénique en vertu de la Convention en date du 24 juillet 1923 réglant le remboursement des dettes résultant des actes des autorités helléniques en Turquie.

c) Les réclamations des Sociétés concessionnaires à raison de l'utilisation par le Gouvernement Turc de leur propriété ou de leurs services qui devront être réglés par ledit Gouvernement en vertu du Protocole relatif à certaines concessions accordées dans l'Empire Ottoman, du 24 juillet 1923, et de la déclaration y annexée ou en vertu des arrangements intervenus entre le Gouvernement Turc et lesdites Sociétés.

Art. 7.

La Commission distribuera le fonds de réparation aux intéressés proportionnellement à la valeur des dommages subis par eux. Les indemnités accordées par la Commission seront versées aux intéressés par l'entremise de celui des Gouvernements alliés dont ils sont les ressortissants.

Art. 8.

La présente Convention sera ratifiée.

Les ratifications en seront déposées à Paris, en même temps que les ratifications du Traité de Paix de Lausanne.

Elle entrera en vigueur pour chaque Puissance contractante en même temps que ledit Traité de Paix.

L'Etat Serbe-Croate-Slovène aura la faculté d'adhérer à la présente Convention, tant que le Traité de Paix de Lausanne ne sera pas entré en vigueur et à condition d'avoir signé ledit Traité de Paix.

Fait à Paris, le 23 novembre 1923, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française qui en délivrera des expéditions authentiques à chacune des Puissances signataires.

Crewe.
Pellé.
Romano Avezzana.
K. Otchiaï.

PROTOCOLE.

Les soussignés, ayant signé à Paris à la date de ce jour, au nom de leurs Gouvernements respectifs, une Convention relative à l'évaluation et à la réparation des dommages subis en Turquie par les ressortissants des Puissances contractantes, sont d'accord pour reconnaître à la Roumanie la faculté, tant que le Traité de Paix avec la Turquie du 24 juillet 1923 ne sera pas entré en vigueur, de faire procéder à la signature de ladite Convention à Paris et par tel Plénipotentiaire que le Gouvernement roumain désignera.

Fait à Paris, le 23 novembre 1923.

Crewe.
Pellé.
Romano Avezzana.
K. Otchiaï

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1924, n. 498.

Semplificazioni nel sistema delle integrazioni delle pensioni nel personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge coll'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2054;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304; la legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e il R. decreto-legge 29 dicembre 1921 n. 1964;
Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2477;
Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

A decorrere dall'esercizio 1923-1924 sono abrogati gli articoli 17 e 18 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373 convertito in legge coll'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369, il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2054, nonchè l'art. 11 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590.

A partire da detto esercizio al pagamento delle pensioni e dei sussidi del fondo pensioni si farà fronte annualmente cogli interessi del patrimonio, colle ritenute degli agenti in servizio e con un contributo dell'Amministrazione pari alla differenza fra l'importo a pagarsi e la somma dei detti interessi e ritenute. Di più, per la integrazione del patrimonio l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato verserà al fondo la somma annua di quaranta milioni.

Al principio di ciascun anno finanziario sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio ferroviario l'anticipazione occorrente per il pagamento del contributo e della quota di integrazione previsti per l'anno salvo regolazione definitiva alla chiusura del bilancio, in base al consuntivo.

Art. 2.

Per effetto del nuovo sistema di integrazione, dall'esercizio 1923-1924 cessa il versamento delle annualità in corso di pagamento per le integrazioni in capitale relative agli esoneri effettuati negli esercizi 1919-1920, 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923, e non dovrà altrimenti effettuarsi il versamento delle analoghe annualità per gli esercizi 1923-1924 e successivi.

Art. 3.

Le integrazioni nella forma dell'art. 1 avranno la durata di tanti esercizi quanti ne occorreranno per portare il patrimonio a una misura tale che successivamente al pagamento delle pensioni e sussidi possa farsi fronte cogli interessi del patrimonio, coi versamenti degli agenti e con un contributo dell'Amministrazione pari a 52/100 dell'importo totale delle pensioni e dei sussidi.

Raggiunto tale risultato, cesserà il versamento dell'annualità di quaranta milioni a titolo di integrazione e il contributo annuo dell'Amministrazione si ridurrà alla differenza fra l'importo da pagarsi e la somma delle ritenute degli agenti e degli interessi del patrimonio.

Art. 4.

In aggiunta a quanto riguarda l'integrazione delle pensioni e dei sussidi, sono a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato le indennità di caro viveri di cui al R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, alla legge 26 dicembre 1920, n. 1827, al R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1694, e gli aumenti di pensione ai vecchi pensionati di cui al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

Art. 5.

Il bilancio tecnico del fondo pensioni, di cui all'art. 19 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, invece di essere formato ogni cinque anni, sarà formato dopo decorsi dieci anni dal 1° gennaio 1924 e successivamente ogni dieci anni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito il legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 104. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 500.

Misura del compenso dovuto ai sottufficiali della Regia guardia di finanza a riposo, riassunti in servizio per la reggenza degli uffici di vendita dei generi di monopolio industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 luglio 1923, n. 1620;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali della Regia guardia di finanza a riposo che sono stati o saranno riassunti in servizio, in base al R. decreto 15 luglio 1923, n. 1620, per la reggenza degli uffici di vendita dei generi di monopolio industriale, sarà corrisposto un compenso mensile di L. 400.

Oltre tale compenso non è loro dovuta alcuna indennità per qualsiasi titolo.

Art. 2.

Per quant'altro riguarda i detti sottufficiali restano ferme le disposizioni contenute nel sopra ricordato Regio decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 106. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1924, n. 501.

Riduzione dell'aliquota di ricchezza mobile sui salari degli operai delle aziende esercenti ferrovie, tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna, esercite da Comuni e Provincie o da altri Enti morali o società.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1661, riguardante la tassazione delle mercedi operaie;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, che modifica, con effetto dal 1° gennaio 1924 le norme relative ai rapporti economici tra aziende esercenti pubblici servizi di trasporto ed il personale dipendente, già fissate dal decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, sull'equo trattamento, e dai decreti 10 marzo 1920 e 7 giugno 1920 del Ministro per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta di ricchezza mobile dovuta sopra i salari, le mercedi giornaliere, gli assegni, le indennità e sopra ogni altro compenso di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo corrisposto a favore dei propri operai stabili od avventizi, dalle aziende esercenti ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna esercite da Comuni e Provincie o da altri Enti morali o Società, è fissata, con decorrenza dal 1° aprile 1924, nella misura unica del 4 %, comprensiva di ogni altra addizionale e del centesimo di guerra. Gli stipendi ed altre competenze del restante personale sono assoggettati all'imposta quali redditi di categoria *D*.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 107. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1924, n. 507.

Istituzione presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma, di una scuola d'ingegneria mineraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita dal 1° ottobre 1924 presso la Regia scuola di ingegneria di Roma una scuola di ingegneria mineraria;

Essa ha per fine di promuovere il progresso della scienza e dell'arte mineraria e di fornire la preparazione scientifica per la carriera del corpo Reale delle miniere e per la professione di ingegnere minerario.

Art. 2.

La durata degli studi presso la scuola è di tre anni.

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma determina l'ordinamento didattico della scuola.

Gli insegnamenti sono in parte propri della scuola, in parte comuni con la Regia scuola di ingegneria e con la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Roma.

Al termine del corso degli studi si conferisce la laurea di ingegneria mineraria. Possono conferirsi altri titoli accademici, secondo quanto verrà stabilito dal predetto statuto.

Nella scuola si tengono inoltre corsi di perfezionamento per gli ingegneri del corpo Reale delle miniere, predisposti in conformità delle particolari esigenze dell'amministrazione.

Art. 3.

La laurea di ingegneria mineraria è titolo di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, in aggiunta alle lauree a tal fine indicate nella tabella annessa al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 4.

Alla scuola possono essere inscritti, quali studenti, coloro che abbiano compiuto il primo biennio del corso degli studi di ingegneria. Ad essi si applicano per quanto concerne le tasse e sopratasse scolastiche le disposizioni stabilite per gli studenti delle scuole d'ingegneria.

Gli ingegneri del corpo Reale delle miniere che frequentano i corsi di perfezionamento di cui all'art. 2 comma ultimo sono soltanto tenuti al pagamento di una tassa di esame di L. 100 al termine dei corsi medesimi.

Art. 5.

Sono assegnati alla scuola, per insegnamenti che le sono propri, tre posti di professore, che ne costituiscono il ruolo organico.

Tali posti vengono aggiunti a quelli previsti dai ruoli stabiliti dalla tabella *D*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e al numero complessivo dei posti di professore nelle Università e negli Istituti superiori di cui alla tabella n. 31 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

Il capitolo dello stato di previsione della spesa per l'Economia nazionale, riguardante i concorsi fissi per le scuole minerarie, verrà aumentato a decorrere dal 1924-25 di L. 160.000, le quali saranno devolute alla Regia scuola d'ingegneria di Roma in aggiunta al contributo determinato a norma dell'art. 161 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per spese di personale e materiale relative al funzionamento della scuola di ingegneria mineraria.

Detta somma per il 1924-25 verrà inscritta con decreto del Ministro per le finanze e con lo stesso decreto saranno apportate equivalenti riduzioni agli stanziamenti di altri capitoli di spesa dello stesso bilancio.

Art. 7.

Le proposte riferentisi alle norme concernenti l'ordinamento didattico della scuola d'ingegneria mineraria da inserirsi nello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma, saranno fatte dal Consiglio di quest'ultima scuola, uditi il Consiglio di amministrazione e un comitato di tre persone, scelte dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'economia nazionale.

Tali proposte saranno rassegnate al Ministro per la pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per provvedere ai posti di professore che costituiscono il ruolo organico della scuola di ingegneria mineraria il Ministro per la pubblica istruzione potrà, con suo decreto, e anche indipendentemente dall'osservanza delle disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, trasferirvi, col loro consenso, e a decorrere dal 1° ottobre 1924, professori di ruolo appartenenti a Regie università o a Regi istituti superiori, per l'insegnamento delle materie di cui sono titolari o di altre materie.

Art. 9.

Alla Regia scuola di ingegneria di Roma verrà corrisposto, a carico del bilancio dell'Economia nazionale e limitatamente agli esercizi finanziari 1924-25 e 1925-26, un contributo annuo di L. 200.000 per spese di arredamento scientifico e didattico in servizio della scuola d'ingegneria mineraria.

Tali somme graveranno sui fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esecuzione delle norme contenute nell'art. 3, lett. *c*) del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 19 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 114. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 467.
Facoltà al comune di Manduria di estendere la tassa bestiame.

N. 467. R. decreto 13 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, è data facoltà al comune di Manduria (Taranto) di applicare la tassa bestiame ai possessori di un solo animale da lavoro e dei puledri finora esenti, giusta la deliberazione del Consiglio comunale in data 14 dicembre 1920.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1924.

REGIO DECRETO 3 marzo 1924, n. 486.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile « Regina Margherita », in Monastero Bormida.

N. 486. R. decreto 3 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile « Regina Margherita », di Monastero Bormida, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1924.

REGIO DECRETO 20 marzo 1924, n. 487.
Autorizzazione all'Associazione zoofila lombarda per la protezione degli animali ad accettare un legato disposto a suo favore.

N. 487. R. decreto 20 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione zoofila lombarda per la protezione degli animali, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000, disposto a favore di essa dalla signora Isabella Hoyte vedova Gerli.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1924.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Paola, Mendicino, e Lungro.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduto il R. decreto 24 settembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Paola;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Paola è prorogato di tre mesi.

Cosenza, addì 1° marzo 1924.

Il Prefetto: GUERRESI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduto il R. decreto 13 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Mendicino;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Mendicino è prorogato di tre mesi.

Cosenza, addì 10 marzo 1924.

Il Prefetto: GUERRESI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il R. decreto 27 dicembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Lungro;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839:

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro canto di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lungro è prorogato di tre mesi.

Cosenza, addì 27 marzo 1924.

Il Prefetto: GUERRESI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 21 al 27 aprile 1924, è stata fissata in L. 436 rappresentanti 100 dazio nominale e 336 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data della ricevuta: 4 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: notaro Carlo Garufi fu Pasquale, domiciliato a Castellammare del Golfo, per conto di Navarra Maria di Vincenzo e Giunchiglia Giuseppe di Placido, coniugi — Titoli del debito pubblico al portatore: n. 5 — Ammontare della rendita: L. 1000 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° luglio 1923).

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 aprile 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 93

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 22 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	145 21	Belgio	124 59
Londra	98 207	Olanda	8 40
Svizzera	395 52	Pesos oro	17 02
Spagna	313 —	Pesos carta	7 49
Berlino	—	New York	22 425
Vienna	0 032	Oro	432 70
Praga	66 39		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 82
	3.50 % » (1902)	76 50
	3.00 % lordo	51 42
	5.00 % netto	96 51
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	81 48

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.